

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE PER L'EROGAZIONE DELLA CASSA IN DEROGA, AI SENSI DELL'ART. 22 D.L. 18/2020, CONVERTITO IN LEGGE N. 27 DEL 24/04/2020, COSI' COME MODIFICATO DAL D.L. N. 34 DEL 19/05/2020 E DEROGATO DAL D.L. 52 DEL 16/06/2020 (causale "EMERGENZA COVID19")

Il giorno 08/07/2020 si è concluso il presente accordo a seguito di ampia ed approfondita consultazione esperita in modalità telefonica e telematica ai sensi dell'art. 22 del D.L. 17 Marzo 2020 n° 18, convertito in Legge n. 27 del 24/04/2020, così come modificato dal D.L. 34 del 19/05/2020 e derogato dal D.L. 52 del 16/06/2020 (causale "Emergenza Covid19")

TRA

La Società Olfattorio Srl - con sede in Torino, Via Bologna 220/28, e negozi siti nelle regioni Piemonte, Lazio, Lombardia e Toscana - P.I. 08699330018, matricola Inps n. 8135865244, CCNL commercio, in persona del legale rappresentante Sig.ra Renata De Rossi;

Le Federazioni Sindacali Nazionali così composte:
la Filcams Cgil nella persona del Sig. Sergio Aliprandi;
la Fisascat Cisl nella persona di Elena Vanelli;
La Uiltucs nella persona di Antonio Vargiu;
congiuntamente denominate le "Parti"

PREMESSO


- che le Parti in varie date si sono confrontate telefonicamente e telematicamente al fine di esaminare congiuntamente le problematiche legate all'epidemia denominata "Emergenza COVID19", che ha comportato misure normative restrittive sia a livello nazionale sia a livello regionale alla comune vita sociale e culturale anche nel nostro territorio e che ha prodotto, inevitabilmente una drastica riduzione dell'attività lavorativa che ha causato la necessità di chiusura delle attività aziendali;
- che per ridurre l'impatto negativo che questa situazione può comportare per le lavoratrici ed i lavoratori in forza, dopo ampio confronto le parti, considerano indispensabile il ricorso alla Cassa Integrazione in deroga prevista dall'art. 22 del D.L. 18/2020, convertito in Legge n. 27 del 24/04/2020, così come modificato dal D.L. 34 del 19/05/2020 e derogato dal D.L. 52 del 16/06/2020 (causale "Emergenza Covid19");
- che la situazione aziendale è dovuta ad eventi transitori non imputabili all'impresa o ai dipendenti ma all'emergenza sanitaria in corso;
- che alla data del 06/07/2020 l'Azienda occupa, n. 64 lavoratori di cui 59 aventi diritto alla cassa in deroga;
- che l'azienda non ha titolo ad avere per i propri dipendenti accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148;

SI CONVIENE E SI STIPULA

1. di ridurre l'attività fino a massimo 40 ore settimanali corrispondenti al 100% dell'orario settimanale contrattuale delle lavoratrici e lavoratori interessati.
2. Il ricorso alla cassa integrazione in deroga avrà durata di 6 settimane, salvo eventuali proroghe, che potranno essere utilizzate, anche non consecutivamente, entro il 31/10/2020 con sospensione massima a zero ore. L'azienda si impegna, appena le condizioni di mercato lo permetteranno, ad applicare la riduzione dell'orario di lavoro, osservando il criterio della maggior rotazione possibile tenendo conto delle necessità professionali e della fungibilità tra le mansioni, previa comunicazione alle OO.SS. nazionali e territoriali e rispettando le disposizioni normative a garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e della clientela.
3. Il suddetto trattamento coinvolgerà complessivamente n. 59 lavoratori dipendenti (di cui 52 impiegati e 7 operai) per un totale massimo di ore 14.160 così suddivisi:
 - Regione Piemonte: 25 lavoratori;
 - Regione Lazio: 7 lavoratori;
 - Regione Lombardia: 21 lavoratori
 - Regione Toscana: 6 lavoratori
4. Si precisa che il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione dell'utilizzo della Cassa Integrazione in deroga, a fronte della retribuzione dovuta per le ore lavorate.
5. L'indennità spettante a titolo di Cassa Integrazione in deroga sarà corrisposta tramite pagamento diretto da parte dell'Inps, ai sensi dell'art. 22, comma 6, D.L. 18/2020.
6. Su richiesta delle OO.SS. l'azienda si impegna, al fine di attutire l'impatto derivante dalla riduzione della retribuzione per le assenze di cassa integrazione in deroga, ad erogare anticipazioni del tfr, ai dipendenti che effettueranno richiesta durante il periodo di intervento dell'ammortizzatore sociale in funzione della liquidità disponibile al momento delle richieste.
7. L'Azienda provvederà all'espletamento di tutte le incombenze necessarie all'attivazione dell'intervento oggetto del presente accordo ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020 convertito in Legge n. 27 del 24/04/2020, così come modificato dal D.L. 34 del 19/05/2020 e derogato dal D.L. 52 del 16/06/2020 - (causale "Emergenza Covid19");
8. L'azienda si impegna ad applicare quanto previsto, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, dal protocollo del 14/3/2020, integrato in data 24/04/2020 e facente parte dell'allegato 12 del DPCM 17/05/2020.
9. Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo si intendono pienamente assolte le disposizioni di cui all'art. 22 del D.L. 18/2020 convertito in Legge n. 27 del 24/04/2020, così come modificato dal D.L. 34 del 19/05/2020 e derogato dal D.L. 52 del 16/06/2020 (causale "Emergenza Covid19") e le parti si danno reciprocamente atto dell'avvenuto esame congiunto.

Letto, confermato e sottoscritto in data 8 Luglio 2020

OLFATTORIO SRL


FILCAMS CGIL


FISASCAT CISL
UILTUCS
